

COMUNE DI CORTENUOVA

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 18 ottobre 2001, approvata dall'Organo regionale di controllo, sezione interprovinciale di Brescia il 30/10/2001 n. 8557 e divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Publicato all'albo pretorio per trenta giorni dal 12 novembre al 12 dicembre 2001.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Cortenuova è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e le funzioni delegate dalle leggi statali e regionali.

2. Il Comune di Cortenuova rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

3. L'autogoverno della comunità di Cortenuova si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.

4. Il Comune inoltre prevede di

- tutelare la salute dei cittadini con ogni mezzo;
- tutelare e risanare l'ambiente, programmare lo sviluppo edilizio ed industriale nel rispetto delle norme ambientali adottando all'uopo appositi regolamenti;

- intraprendere iniziative a favore dei giovani, anche attivando appositi servizi e spazi che potranno essere direttamente curati;
- stimolare e favorire l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune, attraverso il metodo della programmazione, provvederà ai bisogni ed alla tutela degli interessi della comunità stessa curandone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune per il perseguimento dei propri fini si potrà avvalere della collaborazione e cooperazione di soggetti pubblici e privati e promuoverà la responsabile partecipazione dei cittadini, delle forze politiche sociali ed economiche, all'attività di determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e sovranazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica privata;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dalle località di Cortenuova, Galeazze e Santa Maria del Sasso, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 7,11. Confinante tra i Comuni di Civate al Piano, Calcio, Covo, Romano di Lombardia e Martinengo. Esso può essere modificato nei suoi confini d'intesa con i Comuni limitrofi stessi.
3. Il palazzo municipale è ubicato a Cortenuova in Piazza A. Moro, 2 ed all'esterno dello stesso è esposta la bandiera Europea, Nazionale e Regionale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale. Possono però, svolgersi pure in altra sede.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo municipale appositi

spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; può altresì individuare altri mezzi ed appositi spazi aggiuntivi e non sostitutivi da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi di maggiore importanza.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Cortenuova»; ha il proprio stemma ed il proprio gonfalone, indicato con il nome di «Cortenova», concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19/01/1950 trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 29/04/1952.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per fini non istituzionali e soltanto dove sussiste un pubblico interesse.

Art. 7 - Salute – Assistenza – Servizi Sociali

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.
3. Nello svolgimento di tale funzione, in particolare, esplica una azione di prevenzione per ogni problema riguardante la devianza giovanile e l'emarginazione in generale.
4. Assicura l'inserimento e la tutela sociale del cittadino nella comunità nel rispetto dei principi della Costituzione.

Art. 8 - Tutela ed utilizzo del territorio

1. I
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
2. P
romuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, nel rispetto del

paesaggio.

Art. 9 - Beni culturali ed istruzione

1. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.
2. Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, dialettali, di costume e di tradizioni locali.
3. Svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvedimenti in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché la prosecuzione degli studi superiori.

Art. 10 - Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile, le attività culturali e ricreative.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

Art.11 - Sviluppo economico

1. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica,

pubblica e privata, nei settori: commerciale, artigianale, agricolo e industriale e nel settore terziario, anche attraverso lo sviluppo di forme associative economico e di cooperazione.

2. Adotta, in particolare, iniziative a sostegno delle attività artigianali ed agricole, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, favorendo il recupero dei siti dismessi.

Art.12 - Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini.

2. Favorisce un'organizzazione della vita comunale per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza femminile.

3. Si impegna nella valorizzazione delle donne nel contesto sociale, economico e politico.

4. Auspica iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, anche attraverso la rappresentanza equilibrata di uomini e donne nelle liste per la elezione del Consiglio Comunale.

5. Il Comune, pertanto, può istituire la commissione delle elette, composta dalle donne presenti nel Consiglio Comunale.

6. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.

PARTE I

ORDINAMENTO COMUNALE

Titolo I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 13 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 14 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico dell'ente e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I casi di scioglimento del Consiglio comunale sono determinati dalla legge.

Art. 15 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 16 - Sedute e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono comunque ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni di competenza del C. C.

In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il Prefetto.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, che detta in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 18 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono .

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della legge vigente nel tempo.

3. I Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di capitale a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 19 - Diritti e doveri dei consiglieri e amministratori comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni

consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre intere sedute ordinarie del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà prevedere il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari.

4. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

5. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato.

6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

7. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale che sarà comunicato al Segretario comunale entro 30 giorni dalla proclamazione o dalla surroga.

9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare alla fine di ogni anno, e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, i redditi posseduti.

10. Gli Amministratori comunali, all'uopo autorizzati dall'organo

competente, possono partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti locali e assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi ai Comuni ed agli Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati connessi in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art.20 . Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Può essere costituito un gruppo misto con un numero di partecipanti non inferiore a tre Consiglieri, pur conservando ciascuno la propria identità.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 21 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,

commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine , di inchieste. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per le commissioni aventi funzioni di controllo, se formalmente costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi la richiedono.
4. Le deliberazioni di istituzione delle commissioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 22 - Attribuzioni

1. Compito speciale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Art. 23 - Commissioni non Consiliari

1. Il Sindaco per autonoma iniziativa può istituire Commissioni non consiliari o Comitati o Consulte ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
2. I componenti degli organismi previsti al precedente comma, saranno

scelti dal Sindaco tra i nominativi di cittadini non consiglieri segnalati dai capigruppo in un numero almeno doppio di quelli previsti da apposito regolamento disciplinante il funzionamento dell'organismo stesso.

3. Il Sindaco nella nomina dovrà assicurare la rappresentanza proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio comunale. La scelta dei nominativi verrà effettuata fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità e capacità all'espletamento dell'incarico.

Art. 24 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25 - Composizione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di due fino a un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di documentati requisiti di prestigio professionalità e competenza amministrativa; tali assessori partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. La Giunta, salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
7. Il Sindaco, con atto monocratico, determina il numero definitivo degli Assessori nei limiti minimi e massimi di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 26 - Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute sono segrete, salvo facoltà del Sindaco di autorizzare la presenza di persone che possono essere sentite nell'interesse dell'attività dell'ente.

Art. 27 - Attribuzioni

1. La Giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio comunale, non che l'adozione degli atti non rientranti nella competenza del Consiglio comunale, del Sindaco e dei responsabili dei settori, ed in particolare:

a) in materia di gestione delle risorse umane:

- approva, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, sentito il Direttore Generale;

b) in materia di programmazione economico-finanziaria

- approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;

- approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
 - approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - assume i mutui, se previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;
 - determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- c) in materia di opere pubbliche:
- approva gli studi di fattibilità , i progetti delle opere pubbliche e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa;
- d) in materia di gestione del patrimonio:
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
 - dispone la sdemanializzazione di strade ;
- e) in materia di contenzioso:
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o

terzo - nella sua qualità di rappresentante legale del Comune – provvedendo all'individuazione dei difensori e autorizza transazioni.

f) in materia elettorale:

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie.

g) concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive;

h) delibera in materia di toponomastica stradale;

i) richiede all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed alla Comunità Montana, la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

3. Alla Giunta comunale compete la nomina di commissioni comunali non rientranti nella competenza del C.C. e dei responsabili;

4. Ha la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'O.Re.Co. le sue deliberazioni ed ogni altra deliberazione dell'ente (pure quelle Consiglieri);

5. Modifica le tariffe ed i tributi comunali.

Art. 28 - *Deliberazioni degli organi collegiali*

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi regolamenti di funzionamento.

2. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi

vigenti, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni di provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale e qualora si tratti di piani urbanistici. L'obbligo di astensione si applica qualora vi sia una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli interessi del componente l'organo collegiale. Devono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del comune o di Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità

ed i termini stabiliti dal regolamento.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Art. 29 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco è l'organo di direzione politica, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Nomina gli Assessori e ne determina il numero entro i limiti

stabiliti dallo Statuto; prende atto di eventuali loro dimissioni e provvede alla loro sostituzione.

6. Nomina e presiede, salvo delega, i componenti degli organismi collegiali non di competenza del Consiglio o della Giunta.

7. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e delle rispettive giunte.

Art. 30 - Attribuzioni quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica:

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia

giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; inoltre può adottare ordinanze di necessità e di urgenza che modificano gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici in casi di emergenza legati al traffico e/o all'inquinamento atmosferico o acustico. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ed è altresì responsabile dell'organizzazione dei servizi di protezione civile locale.

Art. 31 - Attribuzioni quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione è il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun responsabile di settore in base ad una delega, che può essere di natura generale, rilasciata dal Sindaco.

In particolare, il Sindaco:

- a) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- b) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) coordina l'attività politico-amministrativa del comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) impartisce direttive al Segretario comunale ovvero al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- g) conferisce al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale;
- h) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dalle norme vigenti nel tempo;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- m) in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della Comunità locale, le ordinanze contingibili ed urgenti;
- n) irroga sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che non siano di specifica competenza dei responsabili, nonché quelle previste da disposizioni di legge;
- o) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 32 - Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti

e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio può provvedere, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 33 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

4. Il Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita altresì le funzioni di ufficiale del Governo.

Art. 34 - Trattamento economico

1. Ai Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.

2. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale viene corrisposto l'indennità di funzione prevista dalla legge. La misura dell'indennità di cui sopra sarà determinata secondo le disposizioni di legge dall'organo competente.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario comunale, Direttore Generale e Comitato di Direzione

Art. 35 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.

4. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale, cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto e ai Consiglieri dell'avvenuta proclamazione alla carica.

5. Il Segretario può emanare nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

6. Adotta gli atti di amministrazione concernenti il personale; presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale e adempie alle altre disposizioni previste dalle norme vigenti nel tempo.

Art. 36 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, nel rispetto delle leggi, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata

o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare il rapporto tra Segretario comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le somma a quelle proprie, come delineate all'articolo precedente del presente Statuto.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

4. Il Direttore Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

5. Il Direttore Generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Capo II

Uffici

Art. 37 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta comunale, in conformità al presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi burocratici.

2. L'Amministrazione del Comune inoltre deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, ai fini di ottenere la massima efficienza dei servizi.

3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Art. 38 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi, nominati dal Sindaco secondo le previsioni normative, tutti i compiti che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Art. 39 - Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Le determinazioni vengono trasmesse in copia al Sindaco e al Segretario entro cinque giorni dalla data di redazione.

Art. 40 - Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 41 - Forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare

fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciale o di consorzio, costituzione o partecipazione di società di capitali a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 43 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono

disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione di imprese pubbliche o private, da evidenziarsi con curriculum vitae;

4. Il Consiglio comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro mandato.

Art. 44 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che ne cessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

- i costi dei servizi;
- le forme di finanziamento;
- le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministratore, il presidente ed il direttore. Il consiglio di amministrazione ed il personale dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel settore.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
7. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
8. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento; dirige l'attività dell'istituzione, è il responsabile

del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 45 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base dei curriculum dei candidati.

Art. 46 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 48 - Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.
2. La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi della universalità, integrità, e del pareggio economico-finanziario.
3. I fatti gestionali, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.
4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 49 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 50 - Revisore del conto

1. Il Revisore del conto è nominato dal Consiglio comunale. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienze e per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla legge. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo revisore entro trenta giorni.

Il Revisore del conto deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale in ordine agli aspetti economico-finanziari della gestione dell'ente; presenta al Consiglio ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione; il Revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'Amministrazione.

Art.51 - Controllo interno e nucleo di valutazione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267, art.147, comma 1°, lett. b) è istituito il servizio di controllo interno cui è affidato il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
2. E' altresì istituito il nucleo di valutazione cui è affidato il compito di valutare le prestazioni del personale con titolarità di posizione organizzativa e di supporto ai medesimi per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti addetti al proprio servizio (valutazione del personale);
3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME

ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 52 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, prioritariamente con i comuni vicini,

anche attraverso la costituzione dell'Unione di Comuni.

Capo II

Forme collaborative

Art. 53 - Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 55 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Enti Locali per gestire funzioni e servizi.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo

e funzionale del nuovo ente e deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi e/o funzioni attraverso il modulo consortile.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57 - Principi

1. Il Comune tutela e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Attiva inoltre opportune forme di partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi.

Capo I

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 58 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare

ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

2. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle istanze pervenute deve essere adeguatamente motivato.

3. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge o il regolamento sottraggono all'accesso.

Art. 59 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati in genere possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte scritte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

2. La Giunta, nel caso di questioni rilevanti, ne demanda l'esame e discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

3. Le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché le risposte degli organi competenti sono determinate da apposito regolamento che prevederà adeguate misure di pubblicità.

Art. 60 - Difensore civico

[1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri Enti Locali o con la provincia di Bergamo,](#)

il Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini:

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.

3. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati scelti fra tutti i richiedenti. La votazione avviene per voto palese.

4. Il Difensore non deve essere iscritto a partiti politici e deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e deve essere preferibilmente laureato o almeno in possesso del diploma di scuola media superiore. Il difensore civico deve preferibilmente risiedere nel Comune. In caso di perdita dei prescritti requisiti la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di ufficio, con voto del consiglio comunale adottato dai due terzi dei consiglieri interessati. L'incarico del Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisce l'oggetto di rapporti

giuridici con l'Amministrazione comunale.

5. L'incompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

6. Il Difensore civico dura in carica 3 anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

7. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

8. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alla questione sottoposta al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi ed i criteri per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

9. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità previste dalle norme in vigore.

10. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti od aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica, o del procedimento; trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

11. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui aspetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento. In occasione di tale esame il Difensore civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale.

12. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e dei documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle funzioni.

13. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzione giurisdizionali.

14. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 61 - Associazioni

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione

dei cittadini attraverso le forme di incentivazioni previste dal successivo comma e attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione.

2. Il comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica.

Art. 62 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi sociali può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenti di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di

questi ultimi.

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 63 - Referendum

1. E' ammesso il referendum consultivo in tutte la materie di esclu siva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

- atti e provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche o decadenze;
- atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di imposte, tasse, tributi, tariffe e piani finanziari;
- atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche religiose;
- atti e provvedimenti amministrativi vincolati da leggi statali e/o regionali;
- revisione dello Statuto;
- materia che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
- atti di pianificazione urbanistica.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale del Comune;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, il quorum per la validità delle consultazioni e le modalità organizzative della consultazione. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto di interesse comunale .

Art. 64 - Effetti del referendum

1. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

2. Entro 60 giorni alla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelle esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei

servizi erogati.

2.

I

regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68 - Ordinanze

1. I responsabili emanano ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari;
2. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, con atto motivato, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel

tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Statuto

1. Lo Statuto, nel rispetto delle leggi, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

3. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore dopo l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti nel tempo.